



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE V – SERVIZI ASSICURATIVI. SERVIZI E PROFESSIONI, ANCHE NON ORGANIZZATE IN ORDINI  
O COLLEGI. RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 – Supplemento ordinario n. 188;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;



VISTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l'Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda della signora Shtora Marsida, cittadina albanese, nata a Durres (Albania) il 9 aprile 1985, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale estera, conseguita in Albania, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e ss.mm.ii.;

VISTO che l'interessata ha documentato di aver conseguito, il 22 settembre 2019, il Diplome (Diploma), rilasciato dal Soggetto privato di Formazione Professionale "Ana", Distretto di Durazzo e riconosciuto dal Ministero del Benessere Sociale e della Gioventù con la Licenza LN- 1118-03-2010, a seguito del completamento del corso di "Parrucchiere-Eстетica", frequentato per 6 mesi, precisamente dal 20.05.2019 al 20.09.2019, per una durata complessiva di 576 ore;

VISTO che l'interessata ha documentato di aver conseguito, il 3 febbraio 2012, il Diplome (Diploma), rilasciato dal Soggetto privato di Formazione Professionale "Entela Voci", Distretto di Durazzo, "Dora e Art" e riconosciuto dal Ministero del Lavoro, Affari Sociali e di Pari Opportunità, a seguito del completamento del corso di "Parrucchiere-Eстетica", frequentato per 6 mesi, precisamente dal 01.08.2011 al 01.02.2012, per una durata complessiva di 600 ore;

VISTA la dichiarazione di valore in loco, Rep. n. 1109 del 15.08.2023, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Tirana in cui si dichiara che il documento denominato Diplome (Diploma) i) è autentico; ii) è stato rilasciato all'interessata dal Soggetto Privato di Formazione Professionale "Ana" di Durazzo, Albania; iii) abilita allo svolgimento della professione di "Parukeri - Estetike" (Parrucchiere ed Estetica); iv) è riconosciuto dalle autorità albanesi e consente l'esercizio della suddetta professione nella Repubblica d'Albania;

VISTA la dichiarazione di valore in loco, Rep. n. 1108 del 15.08.2023, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Tirana in cui si dichiara che il documento denominato Diplome (Diploma) i) è autentico; ii) è stato rilasciato all'interessata dal Soggetto Privato di Formazione Professionale "Entela Voci" di Durazzo, "Dora e Art", Albania; iii) abilita allo



svolgimento della professione di “Parukeri - Estetike” (Parrucchiere ed Estetica); iv) è riconosciuto dalle autorità albanesi e consente l’esercizio della suddetta professione nella Repubblica d’Albania;

CONSIDERATO che non è stato possibile esaminare il Programma della formazione, recante le materie oggetto di studio e le relative ore di insegnamento, dei titoli di studio e/o di formazione professionale denominati Diplome e, dunque, valutare correttamente non solo le conoscenze, le abilità e le competenze professionali acquisite dalla richiedente, ma anche se la formazione conseguita dalla stessa copra tutti gli ambiti della qualifica professionale – onnicomprensiva – di acconciatore, regolamentata in Italia dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, che comprende tutti i trattamenti che riguardano sia il settore maschile che femminile;

CONSIDERATO, tuttavia, che l’interessata ha documentato di aver svolto in Albania, dal 31.08.2015 al 31.10.2019 (4 anni e 2 mesi), in qualità di lavoratrice autonoma, l’attività di Parrucchiere relativa al solo settore femminile dell’acconciatura, comprovata mediante il documento “Estratto storico della registrazione commerciale per i dati del soggetto persona fisica”, dal quale risulta la registrazione della suddetta attività e il documento “Istituto di previdenza sociale certificato sulla base di valutazione”, dal quale emergono i contributi versati dalla lavoratrice;

CONSIDERATO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota protocollo n. 1073 del 29 marzo 2024, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla richiedente i motivi che hanno determinato, la scrivente Amministrazione, a subordinare l’accoglimento della domanda di riconoscimento in oggetto al previo superamento di una misura compensativa;

TENUTO CONTO che la richiedente non ha formulato alcuna osservazione alla suddetta comunicazione ex art 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le Associazioni di categoria;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento della qualifica professionale estera, conseguita in Albania, per l’esercizio in Italia, in forma autonoma ovvero in qualità di responsabile tecnico di impresa di settore, dell’attività di acconciatore subordinatamente all’applicazione di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale, teorico-pratica, diretta a colmare le carenze formative e professionali relative al settore maschile dell’acconciatura;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessata, in data 10 ottobre 2023, tramite bonifico bancario eseguito da Intesa Sanpaolo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia;



## DECRETA

1. Alla signora Shtora Marsida, cittadina albanese, nata a Durres (Albania) il 9 aprile 1985, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuta la qualifica professionale, citata in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 e ss.mm.ii., subordinatamente al superamento di una misura compensativa, che si individua in una prova attitudinale il cui esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale curerà l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici presso strutture autorizzate. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianfrancesco Romeo



## **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una parte pratica e in una parte teorica ed è diretta a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessata (art. 25 D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D. Lgs. N. 206/2007).

La prova attitudinale di cui alla nota MIMIT, che reca *Misure compensative per acconciatori* è organizzata dalla regione territorialmente competente, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *acconciatore*, ai sensi della *legge 17 agosto 2005, n. 174* e verte sulle seguenti materie.

## **PROVA ATTITUDINALE**

### **PARTE PRATICA:**

1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura, taglio, sfumatura, basette. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. RASATURA DELLA BARBA: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

### **PARTE TEORICA:**

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica, la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia alla candidata apposito attestato.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione territorialmente competente presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle



proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.**